



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

ELENCO DELLE REGIONI CHE HANNO PROIBITO LA CATENA

ABRUZZO: LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 47. NORME SUL CONTROLLO DEL RANDAGISMO, ANAGRAFE CANINA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Art. 19 - Misure di protezione

Comma 2. Al detentore di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

CALABRIA: LEGGE REGIONALE 03 OTTOBRE 2023, N. 45 PROMOZIONE DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.

Art. 15 - Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione

Comma 6. È vietato sull'intero territorio regionale tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, tra cui collari a strozzo.

CAMPANIA: LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2019, N. 3. "DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO"

Art. 9 - Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione

Comma 3. È vietato detenere animali d'affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione similare.

EMILIA-ROMAGNA: LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2013, N. 3 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 5 (NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE)

Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005

Comma 5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è inserito il seguente:

"2 bis. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza."

LAZIO: LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 20 AGOSTO 2021 DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021 E MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 40 - Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche

Comma 1 lettera b) il comma 2 dell'articolo 19 della regionale 21 ottobre 1997, n. 34 è sostituito dal seguente:

"2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento. È vietato detenere animali legati a catena o con qualsiasi altro mezzo atto a limitarne la libertà di movimento, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

specificazione della diagnosi e della durata del trattamento. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.”;

LOMBARDIA: REGOLAMENTO REGIONALE 13 APRILE 2017 - N. 2 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO VIII, CAPO II, DELLA L.R. 33/2009 RECANTE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Art. 6 - Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d’affezione
Comma 6. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

MARCHE: LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 18. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10 “NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”

Art. 14 quinquies - Divieti

Comma 1. Nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, è vietato a chiunque:

a) detenere gli animali legati alla catena e in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessario, nonché senza protezione dal sole e dalle intemperie;

PROVINCIA DI TRENTO: LEGGE PROVINCIALE 7 DICEMBRE 2022, N. 17 MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE SUGLI ANIMALI D’AFFEZIONE 2012: UTILIZZO DELLA CATENA PER GLI ANIMALI D’AFFEZIONE

Art. 1 - Modificazione dell’art. 3 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (legge provinciale sugli animali d’affezione 2012)

Comma 1. Il comma 3 dell’art. 3 della legge provinciale sugli animali d’affezione 2012 è sostituito dal seguente:

“3. Al responsabile della detenzione di un animale d’affezione è vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentiti la commissione provinciale per la protezione degli animali d’affezione, la federazione provinciale allevatori e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.”

PUGLIA: LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2020, N. 2 “NORME SUL CONTROLLO DEL RANDAGISMO, ANAGRAFE CANINA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Art. 24 - Detenzione degli animali da affezione: obblighi e divieti

Comma 2. Chiunque posseda o detenga cani è obbligato a garantire all’animale uno spazio di movimento idoneo. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

**PIEMONTE - LEGGE REGIONALE LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2024, N. 16
"DISPOSIZIONI COORDINATE IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
E PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO."**

Art. 7 - Divieti

2. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenimento simile, salvo che per ragioni sanitarie documentabili, per misure urgenti e temporanee di sicurezza, per ragioni cinotecniche ed è, in ogni caso, vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

3. L'utilizzo temporaneo della catena o di altro strumento di contenimento, nelle aziende agricole o negli stabilimenti produttivi, è consentito per la sicurezza degli animali e delle persone secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 38.

4. I cani da guardia del bestiame, come definiti dalla normativa statale, possono essere tenuti liberi quando impegnati nelle attività di guardia e conduzione delle greggi ed è consentito l'utilizzo temporaneo della catena in caso di situazioni che possono mettere a rischio l'incolumità delle persone e del cane.

VENETO: LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 19 GIUGNO 2014 MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, N. 60 "TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Comma 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenimento simile, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante."

UMBRIA: LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2016, N. 10 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015, N. 11 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SANITÀ E SERVIZI SOCIALI) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2015, N. 8

Art. 218 - Detenzione degli animali di affezione

Comma 5. È vietata la detenzione dei cani alla catena.

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta
Ente del Terzo Settore